

DECRETO N. 4648

Del 29/03/2023

Identificativo Atto n. 584

DIREZIONE GENERALE SVILLIPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto
2021IT16RFPR010 – APPROVAZIONE DELL'AVVISO DELLA MISURA "INVESTIMENTI – LINEA GREEN" – IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7595 DEL 15/12/2022 – PR FESR 2021- 2027 – AZIONE 2.1.3. "SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE"

L'atto si compone di 109 pagine di cui 84 pagine di allegati parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

– il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la



D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo



Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede:

- nell'ambito dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", l'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" che prevede, interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;
- la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 01 agosto 2022, relativa al PR - FESR 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, in data 13 dicembre 2022, ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni, tra cui quelli relativi all'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", oggetto del presente provvedimento;

VISTI altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. -



di seguito GBER - (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:

- i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- 'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera
 a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
 Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia



di uno Stato membro;

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
 C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" relativa agli incentivi diretti per investimenti privati da concedere entro il 31 dicembre 2022;
- la Decisione della Commissione C(2022) 6498 final del 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 che ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia covid 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione
- la Comunicazione della Commissione 2022/C 423/04 del 7 novembre 2022 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" che ha prorogato la sezione 3.13 fino al 31 dicembre 2023;
- la Decisione C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con cui la Commissione ha autorizzato la proroga del regime per la concessione, nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020)



1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della richiamata D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974, come da aiuto SA. 105115;

- la D.G.R. 28 dicembre 2022, n. XI/7700 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi pandemica Covid 19 di cui alla DGR 6974/2022 aiuto SA 103540 a seguito della decisione C (2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con aiuto SA 105115;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023 che approva le modifiche al Regolamento GBER, ivi inclusi gli articoli 14 e 17, e ne proroga la validità fino al 31 dicembre 2026;

RICHIAMATA la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro:

- ha istituito la misura "Investimenti Linea Green" con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sul "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 572.000,00 relativi alla quota IVA;
- ha incrementato il "Fondo Investimenti imprese", istituito con la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, di complessivi 95.000.000,00 di euro di cui 65.000.000,00 da attivare sull'azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";
- ha individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del "Fondo Investimenti imprese" e della misura "Investimenti – Linea Green";
- ha demandato a successivo provvedimento l'approvazione dell'apposito Accordo di finanziamento con Finlombarda S.p.A., contenente tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
- ha stabilito che sulla misura "Investimenti Linea green" l'agevolazione è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza



- del COVID-19 C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime (31 dicembre 2023) e dell'Aiuto per le domande di agevolazione presentate entro il 28 luglio 2023;
- ha demandato al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'approvazione dell'Avviso attuativo della misura, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione, e dei necessari atti contabili e amministrativi;

DATO ATTO che sul Regime quadro regionale SA.105115:

- l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:
 - i) l'1% del bilancio totale disponibile per il regime (ossia 3,8 milioni per impresa) e ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;
- gli aiuti concessi nella sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti;
- l'aiuto relativo alla quota di garanzia è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa determinato; per le informazioni pertinenti l'aiuto è inserito, per ciascun beneficiario, anche al valore nominale dello strumento sottostante;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di



fattibilità (e nella fattispecie della diagnosi energetica) non sono considerati come avvio dei lavori;

DATO ATTO altresì che la richiamata D.G.R. XI/7595/2022 ha:

- stabilito che decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto, e per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023, sulla linea green di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente alle PMI, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
- qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale e successiva comunicazione in SANI2;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

DATO ATTO che l'intensità di aiuto della Garanzia è espressa in ESL (Equivalente di



Sovvenzione Lorda) e che l'ESL viene determinato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato sotto forma di garanzia:

- per le PMI secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del Bando;
- per le grandi imprese sulla base della metodologia dei premi "esenti" di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) considerando il merito creditizio di ciascuna impresa e le probabilità di inadempimento attribuite alle classi di valutazione ai sensi della D.G.R. 7 novembre 2022, n. 7269;

DATO ATTO che:

l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Iordo) e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, per le domande di partecipazione presentate entro il 28 luglio 2023 e concesse entro il 31 dicembre 2023, non potrà superare le seguenti soglie:

		Micro e piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		35%	25%	15%
Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	50% (di cui 15% maggiorazione)	40% (di cui 15% maggiorazione)	30% (di cui 15% maggiorazione)
	Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	45% (di cui 10% maggiorazione)	35% (di cui 10% maggiorazione)	25% (di cui 10% maggiorazione)

l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Iordo) e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, per le domande di previste per le domande di partecipazione presentate dopo il 28 luglio 2023 e comunque in tutti i casi in cui l'Agevolazione è concessa dopo il 31 dicembre



2023, non potrà superare le seguenti soglie:

		Micro e piccole imprese	Medie imprese	
Aiuti de minimis		200.000 euro	200.000 euro	
Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		20%	10%	
Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	35% (di cui 20% maggiorazione PMI)	25% (di cui 10% maggiorazione PMI)	
	Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	

RITENUTO di applicare, nelle more della pubblicazione sulla GUUE, le modifiche al Regolamento GBER di cui alla richiamata Comunicazione C(2023) 1712 *final* del 9 marzo 2023, che essendo restrittive non richiedono una deliberazione della Giunta regionale;

DATO ATTO che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e



108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità (e nella fattispecie della diagnosi energetica) non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.



445/2000 nella quale:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

STABILITO che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, ovvero il superamento dell'entità massima dell'agevolazione di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in nel regime di aiuti riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;

DATO ATTO che i progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo presentazione della domanda di partecipazione, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità (e nella fattispecie della diagnosi energetica) non sono considerati come avvio dei lavori;

ATTESO che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui



all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA.106832 da parte della Commissione Europea;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2022 n. XI/7748 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025" e dei relativi documenti tecnici di accompagnamento" tra cui rientra il programma annuale di attività di Finlombarda S.p.A. e il relativo prospetto di raccordo del bilancio regionale e il piano di attività della medesima società in house;

PRECISATO che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e dalla già citata D.G.R. 7595/2022 si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore l'Accordo di Finanziamento della misura "Investimenti – Linea Green", che comprende tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità che saranno indicate nell'Accordo di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014, ovvero ex regime quadro regionale 3.13, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua il calcolo dell'ESL secondo le modalità previste dall'Avviso;
- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;



DATO ATTO che la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha stabilito che la dotazione finanziaria della misura "Investimenti – Linea Green" relativa all'azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR Lombardia 2021-2027 è di 65.000.000,00, a valere sull'incremento di dotazione del "Fondo investimenti imprese", comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, ed è suddivisa in:

- 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e
- 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto
 a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000,00 euro, che trovano copertura a valere sui capitoli e sulle annualità di seguito indicate:



	INVESTIMENTI – LINEA GREEN							
CAPITOLO	DESCRIZIONE	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO		
14.01.203. 15597 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	4.500.000,00	2.358.000,00	3.456.000,00	918.000,00	11.232.000,00		
14.01.203. 15598 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	10.000.000,00	5.240.000,00	7.680.000,00	2.040.000,00	24.960.000,00		
14.01.203. 15599 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE	10.500.000,00	5.502.000,00	8.064.000,00	2.142.000,00	26.208.000,00		
14.01.103. 15591	PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	180.000,00	144.000,00	144.000,00	-	468.000,00		
14.01.103. 15592	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	400.000,00	320.000,00	320.000,00	-	1.040.000,00		
14.01.103. 15593	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	420.000,00	336.000,00	336.000,00	-	1.092.000,00		
TOTALE PER A	NNUALITA'	26.000.000,00	13.900.000,00	20.000.000,00	5.100.000,00	65.000.000,00		
1.12.110. 10995	IVA STRUMENTI FINANZIARI POR FESR	220.000,00	176.000,00	176.000,00	-	572.000,00		

DATO ATTO altresì che:

- eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond garanzia e contributo, conseguentemente all'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente competente;
- le risorse relative ai finanziamenti attivati, stimati in circa 130 milioni di euro, sono rese disponibili da intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione (denominati Soggetti Finanziatori) entro i limiti del Fondo di garanzia;



VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che "Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità";
 - al paragrafo 3 che "Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale";
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - al paragrafo 1 che "le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria";
 - al paragrafo 2 che "gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno";
- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i



pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nel limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

RITENUTO necessario, in attuazione ai criteri previsti dalla richiamata DGR 15 dicembre 2022, n. XI/7595, approvare l'Avviso della Misura "Investimenti – Linea Green", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con apertura dello sportello della misura "Investimenti – Linea Green" Azione 2.1.3. a decorrere dalle ore 10.30 del 17 maggio 2023;

VISTI:

- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- la D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 24/2021, ha:
 - approvato lo schema generale di convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali e la



definizione delle modalità di convenzionamento;

- stabilito che gli intermediari finanziari aderiscono alla Convenzione quale presupposto per la partecipazione alle singole specifiche iniziative regionali;
- demandato ai dirigenti competenti, anche tramite Finlombarda S.p.A., la definizione per ciascuna misura della Scheda Tecnica di misura alla quale solo gli intermediari convenzionati possono aderire;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dalla D.G.R. XI/7345/2022 è stata predisposta, sulla base delle caratteristiche previste dalla misura "Investimenti – Linea Green", la Scheda Tecnica di misura di cui all'Allegato B parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui potranno aderire solo gli intermediari finanziari che aderiscono alla convenzione quadro;

RITENUTO di approvare la Scheda Tecnica della misura "Investimenti – Linea Green" - Allegato B, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno sottoscrivere gli intermediari finanziari convenzionati;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

STABILITO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 7.3 e 7.4 del regime quadro regionale 3.13 di cui alla richiamata D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le



concessioni:

 effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

VISTA la D.G.R. 17 gennaio 2022, n. XI/5859 che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e attribuisce la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente dell'U.O. Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 2638 del 23/02/2023 con il quale l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 ha, tra l'altro, nominato il Dirigente pro-tempore dell'U.O. "Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico" Responsabile dell'Asse 2, per la Direzione Sviluppo Economico;
- il decreto n. 2818 del 28/02/2023 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo economico come sopra nominato delega al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese" la responsabilità per l'azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" del PR FESR 2021-2027 delle attività relative ad approvazione del bando, selezione e concessione;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", che si è espresso favorevolmente nella seduta del 28 febbraio 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 15 marzo 2023;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo R1.2023.0005291 del 29/03/2023;

DATO ATTO che si provvederà con apposito provvedimento all'adeguamento dell'inquadramento aiuti:



- qualora a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento GBER emendato con Comunicazione C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023, fossero necessarie ulteriori modifiche;
- a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto oltre i termini procedimentali di cui alla richiamata D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 stante l'approvazione degli emendamenti al Regolamento GBER di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023;

VISTA la comunicazione del 07/03/2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della 1. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari:

DATO ATTO che il CUP della misura ""Investimenti – Linea Green" Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" – PR FESR 2021-2027 è: E48B22002220009;

VISTE:

 la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il



Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e il primo provvedimento organizzativo della XII legislatura (D.G.R. 13 marzo 2023, n. XII/2) che stabilisce che, sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;

DECRETA

- Di approvare, in attuazione della D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green" Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" – PR FESR 2021-2027, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di stabilire che lo sportello della misura "Investimenti Linea Green" Azione 2.1.3., è attivato a partire dalle ore 10.30 del 17 maggio 2023.
- 3. Di confermare che la dotazione finanziaria della misura Investimenti Linea Green" Azione 2.1.3. è di € 65.000.000,00, a valere sul "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, ed è suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono € 572.000,00 relativi alla quota IVA.

4. Di dare atto che:

- eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond garanzia e contributo, conseguentemente all'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente competente;
- le risorse relative ai finanziamenti attivati, stimati in circa 130 milioni di euro, sono rese disponibili da intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione (denominati Soggetti Finanziatori) entro i limiti del Fondo di garanzia.



- 5. Di approvare la Scheda Tecnica della misura "Investimenti Linea Green" Allegato B parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno sottoscrivere gli intermediari finanziari che aderiscono alla convezione quadro di cui alla D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345.
- 6. Di dare atto che le agevolazioni sulla misura "Investimenti Linea Green" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si inquadrano, nel Regime quadro della disciplina dell'aiuto SA. 105115 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto.
- 7. Di dare atto che, decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto SA.105115, le agevolazioni saranno concesse sulla misura "Investimenti Linea Green" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - esclusivamente alle PMI in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4(Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione),



- art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo del Regolamento GBER.
- 8. Di dare atto che l'intensità di aiuto della Garanzia è espressa in ESL (Equivalente di Sovvenzione Lorda) e che l'ESL viene determinato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato sotto forma di garanzia:
 - per le PMI secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del Bando;
 - per le Mid-Cap sulla base della metodologia dei premi "esenti" di cui alla 4.1 della Comunicazione della sezione Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) considerando il merito creditizio di ciascuna impresa e le probabilità di inadempimento attribuite alle classi di valutazione ai sensi della D.G.R. 7 novembre 2022, n. 7269.
- 9. Di dare atto che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia si provvederà con apposito provvedimento all'adeguamento dell'inquadramento aiuti:
 - qualora a seguito della pubblicazione del nuovo regolamento GBER emendato con Comunicazione C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023, fossero necessarie ulteriori modifiche;
 - a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis.

10. Di dare atto altresì che:

 le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento: garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e



s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;

- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 7.3 e 7.4 del regime quadro regionale 3.13 di cui alla richiamata D.G.R. 19 settembre 2022, n. XI/6974;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in fase di concessione;
- il soggetto Gestore assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione delle agevolazioni;
- il Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, provvede alla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del "Fondo investimenti imprese" relativamente alla misura "Investimenti – Linea green".
- 11. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.
- 12. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
- 13. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore del "Fondo investimenti imprese".

IL DIRIGENTE

MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge